

(N. 199)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(SALOMONE)

di concerto col **Ministro delle Finanze**

(VANONI)

e col **Ministro del Tesoro**

(GAVA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 NOVEMBRE 1953

Concorso dello Stato nelle spese di gestione dell'ammasso volontario dell'olio d'oliva di produzione 1953

ONOREVOLI SENATORI. — La flessione dei prezzi dell'olio d'oliva, di recente verificatasi sul mercato nazionale, ha determinato vivo malcontento tra i produttori, i quali attualmente realizzano un prezzo neppure sufficiente a coprire tutti gli oneri che comportano le cure colturali della produzione olearia.

Tale situazione non può non preoccupare, giacchè da essa derivano gravi danni ad un preziosissimo patrimonio da cui traggono in prevalenza le loro risorse gli agricoltori dell'Italia meridionale ed insulare.

Da ciò la necessità di un intervento statale che tonifichi il mercato dell'olio di oliva e ridia fiducia ad una larga massa di produttori agricoli.

Tale intervento può concretarsi nelle seguenti provvidenze:

a) una adeguata organizzazione dell'ammasso volontario dell'olio di oliva di pressione in modo da consentire anche un finanziamento

da parte delle Aziende di credito, tale da impedire la precipitosa immissione sul mercato di notevoli quantitativi di olio;

b) la concessione dei privilegi e delle agevolazioni fiscali già in atto per altri ammassi volontari di prodotti agricoli;

c) e, principalmente, il concorso dello Stato nelle spese di gestione, tra queste comprese gli oneri di finanziamento, nella misura fissa di lire 1.500 a quintale, limitato, peraltro, ad un quantitativo massimo di q.li 600.000.

Queste provvidenze, congiunte ad una oculata manovra esercitata da parte dei competenti organi nell'immissione al consumo di olio di semi di produzione nazionale o di importazione, potranno permettere ai produttori di olio d'oliva di realizzare un prezzo abbastanza remunerativo, riportando così la tranquillità in uno dei più importanti e delicati settori dell'agricoltura nazionale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a disporre, con proprio decreto, l'ammasso volontario dell'olio di oliva di pressione, di produzione 1953 ed a fissarne le relative modalità.

Art. 2.

Fermi restando i privilegi e le agevolazioni fiscali previsti dalla legge 20 novembre 1951, n. 1297, lo Stato concorre nelle spese di gestione dell'ammasso di cui all'articolo precedente, nella misura fissa di lire 1.500 a quintale di prodotto ammassato, fino al limite massimo di quintali 600.000.

Art. 3.

Alla copertura dell'onere dipendente dall'applicazione della presente legge si farà fronte con le entrate di bilancio derivanti dall'applicazione del decreto-legge 20 novembre 1953, n. 843, relativo alla istituzione di una imposta di fabbricazione sugli oli e grassi animali liquidi destinati all'alimentazione.

Il Ministro del tesoro provvederà ad appor- tare, con proprio decreto, le occorrenti varia- zioni di bilancio.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.